Rapporto al messaggio 2751

Della Commissione della legislazione sul messaggio 5 ottobre 1983 concernente il disegno di legge sull'elezione degli assessori giurati federali

1. Il progetto di legge sottoposto all' esame del Gran Consiglio scaturisce dalla necessità di adeguare la legislazione cantonale alle modifiche intervenute in quella federale relativamente alla elezione degli assessori giurati federali, chiamati a comporre le Assise federali, competenti a decidere le imputazioni di cui agli art. 112 CF e 341 CPS. Come rilevato nel messaggio la convocazione di tali Assise federali è stata finora estremamente rara. Forse anche per questo motivo le elezioni dei giurati federali, deferite al popolo in applicazione della precedente normativa federale e dei conseguenti art. 176 e 179 Legge cantonale sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23.2.1954, si sono sempre finora svolte nel Ticino in forma tacita, fin qui ammessa anche dalla legislazione federale. Con la modifica introdotta giusta l' art. 88 n. 4 della LF 17.12.1976 sui diritti politici, in vigore dal 1.7.1978, l' elezione è devoluta al Gran Consiglio in applicazione dell' art. 4 PPF. È eletto un giurato ogni diecimila abitanti. I Cantoni sono chiamati ad emanare le norme di esecuzione (art. 6 cpv. 1 PPF).

Il Consiglio di Stato propone di dare seguito a questo obbligo con il progetto di una legge speciale, principio al quale questa Commissione aderisce, riconoscendo pertinenti i motivi indicati a pag. 2 del messaggio.

2. Ai singoli articoli la vostra Commissione propone alcune lievi modifiche redazionali.

La modalità di elezione proposta all' art. 7 del messaggio non trova invece il consenso commissionale: essa prevede praticamente un' elezione in blocco sulla proposta dell' Ufficio presidenziale. In questo modo la competenza del Gran Consiglio è praticamente svuotata di contenuto e la sua facoltà di controllo e di proposta annullata. Infatti non sarebbe possibile impedire l' elezione di candidati proposti sulla lista bloccata, anche se uno di essi non avesse la fiducia del Parlamento per fondati motivi (integrità, manifesta incapacità, ecc.).

La Commissione ritiene che neppure il fatto che in passato l' elezione dei giurati sia avvenuta nella forma tacita sia motivo sufficiente e valido per adottare la soluzione della lista bloccata.

Essa propone pertanto un nuovo art. 7 che lasci aperta la possibilità di una votazione in cui i proposti siano in numero superiore agli eleggendi.

Il regolamento di applicazione dovrà regolare nel dettaglio la procedura anche in quest' ultimo caso, ritenuto che il rapporto al Gran Consiglio di cui all' art. 5 cpv. 4 debba essere presentato in tempo utile per consentire eventuali proposte alternative.

Si rileva ancora, all' art. 5, che la ripartizione regionale debba essere considerata nel suo complesso, essendo dal profilo pratico impossibile che ogni gruppo, specie i più piccoli, possa darvi seguito.

Resta in ogni caso inteso che nuove candidature possono essere presentate all' inizio della seduta che prevede l' elezione. Se fossero presentate, la votazione sarà rinviata a una seduta successiva senza più possibilità di presentare altre candidature.

Con queste osservazioni vi proponiamo di approvare il messaggio in oggetto.

Per la Commissione della legislazione:

Luciano Giudici, relatore Agustoni - Ballinari - Bizzozero - Borella -Catenazzi - Cavadini Antonio - Lepori A. -Lepori M. - Paglia - Pedotti - Sganzini.

Disegno di **LEGGE**

concernente l'elezione degli assessori giurati federali.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 ottobre 1983 n. 2751 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

Diritto applicabile

L'elezione degli assessori giurati federali avviene conformemente alle norme federali in materia ed alle disposizioni seguenti.

Articolo 2

Autorità di elezione, data e periodo di elezione

Gli assessori giurati federali sono eletti dal Gran Consiglio, per un periodo di 6 anni, al più tardi un mese prima della scadenza del loro mandato.

Articolo 3

Numero degli assessori giurati

Il numero degli assessori giurati federali è stabilito in base all' ultimo censimento federale, in ragione di uno ogni 10'000 abitanti.

Articolo 4

Sistema di elezione

Gli assessori giurati sono eletti proporzionalmente ai seggi ottenuti dai gruppi politici rappresentati in Gran Consiglio nella elezione immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche i gruppi politici che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.

Articolo 5

Presentazione delle candidature

L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente ai gruppi politici rappresentati in Gran Consiglio il numero di assessori da eleggere, la data di scadenza del mandato, e il termine di presentazione dei le candidature. Nella scelta delle candidature i gruppi politici dovranno adeguatamente considerare una ripartizione regionale. Le candidature vengono presentate all' Ufficio presidenziale entro tre settimane dalla comunicazione di cui all' art. 5, il quale accerta l' eleggibilità dei candidati.

Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.

Nell' eventualità di una contestazione circa l' eleggibilità di un candidato decide definitivamente il Gran Consiglio.

Articolo 6

Ineleggibilità, mancata presentazione delle candidature

Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l' Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al gruppo politico interessato per la sostituzione delle candidature.

Qualora non fossero presentate candidature, o non si provvedesse alla sostituzione di cui al capoverso precedente, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra gli altri gruppi politici. In questo caso il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.

Articolo 7

Elezione

Il Gran Consiglio procede all'elezione degli assessori giurati votando in blocco sulla proposta dell' Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda al numero degli eligendi.

In caso di proposta superiore al numero degli eligendi sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando il riparto di cui all'art. 4.

Articolo 8

Comunicazione dell'elezione/rifiuto di assumere la carica

Il risultato dell' elezione degli assessori giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati comunicata al Tribunale federale.

Quest' ultimo viene inoltre informato dal Consiglio di Stato ogni volta che un giurato dev' essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.

Gli assessori giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all' art. 6.

Articolo 9

Disposizioni abrogative

Sono abrogati gli art. 176, 177, 178 e 179 della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Articolo 10

Disposizioni finali

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore con la sua pubblicazione.